
SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. N.876/S.N.

Roma, 31 ottobre 2017

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale del Dipartimento della P.S.
Prof. Franco Gabrielli

ROMA

Oggetto: Inquadramento degli Ispettori Superiori S.U.P.S. con anzianità nella qualifica inferiore a 8 anni alla data del 1° gennaio 2017, secondo la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato di cui al d. lgs. Nr. 95/2917.

Preg.mo Capo della Polizia,

oltre a quanto già segnalato a più riprese per i restanti ruoli e qualifiche, con la presente ci rivolgiamo a Lei per segnalare numerose perplessità e criticità che ci pervengono dal territorio in merito all' inquadramento del personale in oggetto indicato.

Come noto, infatti, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 95/17, alla lettera *u*), apportando modifiche al D.P.R. n. 335 del 24.4.1982 (*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia*), così si esprime: *l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente:*

«Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario).

1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze».

L'articolo 2, inoltre, per quanto attiene alla fase transitoria di applicazione del provvedimento di riordino, alla lettera *l*) recita: *“gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario”.*

SEGRETERIA NAZIONALE

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare che, in sede di transizione, è stato contemplato che solo gli *Ispettori SUPS* in possesso di almeno 8 anni di anzianità nella qualifica all'1.1.2017 vengano promossi a Sostituto Commissario, per merito comparativo e in numero equivalente alle vacanze rilevate (non è specificato l'anno al quale la disponibilità dei posti è riferita).

Tale meccanismo, purtroppo, escluderà dall'avanzamento tutti i *SUPS* che, non vantando gli 8 anni di qualifica, si vedranno raggiunti dalle migliaia di *Ispettori Capo* che, in forza dell'art. 1, lettera *t*), del Decreto di Riordino, in possesso di nove anni di permanenza nel grado, saranno promossi *Ispettori Superiori SUPS, ope legis* e senza alcun'altra formalità, dall'1 gennaio di quest'anno.

In ossequio a principi di buona amministrazione è perciò nostro auspicio che Ella voglia impegnare le migliori risorse del Dipartimento della P.S. affinché anche gli *Ispettori Superiori SUPS - "rei"* solo di essere privi di otto anni di anzianità nella qualifica (magari ne hanno 7 oppure 6, che non sono certo pochi!) dopo aver superato uno scrutinio o vinto un concorso interno con tanto di prova scritta e orale – si vedano riconoscere un "minimo di attenzione" da parte di codesta Amministrazione.

C'è, inoltre, da non sottovalutare la grave mortificazione subita dai *SUPS* (di certo da quelli con meno di 8 anni di anzianità nel grado), che da un inquadramento apicale nel Ruolo si trovano oggi retrocessi, per l'istituzione della sovraordinata qualifica di Sostituto Commissario, che, come si sa, prima era solo una denominazione.

La dicotomica classificazione degli *Ispettori Superiori* tra quelli con 8 anni e quelli con meno di 8 anni nella qualifica ed il differente trattamento che ne è conseguito, ha, di fatto, originato un forte sbarramento alle promozioni di chi ha superato la soglia dei 50 anni e che, con i presupposti di cui si è detto, non acquisirà mai il grado di *Sostituto Commissario*, né, men che meno, arriverà a percepire i benefici economici derivanti dall'attribuzione della denominazione di *coordinatore*.

Se, infine, il novellato *art. 31 quater* può, da un punto di vista puramente prescrittivo finale, trovare condivisione, in realtà, per come è concepito l'impianto transitorio, non fa altro che peggiorarne drasticamente gli effetti, nella misura in cui consente gli accessi alla qualifica di *Sostituto Commissario* con modalità di comparazione e secondo un'astratta (almeno per il momento) disponibilità di posti.

La previsione, poi, di far decorrere la promozione a *Sostituto Commissario* dall'anno successivo a quello al quale si riferisce la carenza organica che ha determinato l'avanzamento stesso ritarda ulteriormente la progressione in carriera (fino ad un anno!), soprattutto di chi, come è già stato detto, si trova in età prossima al pensionamento.

Per scongiurare l'autentica umiliazione che la gran parte degli *Ispettori Superiori SUPS* si accinge a subire, se fossero mantenute le norme transitorie sulle quali si è ampiamente argomentato sopra, si ritiene opportuno, se non doveroso, proporre la nuova seguente formulazione dell'articolo 1, lettera *l*) del D. Leg.vo 95/17:

I) gli Ispettori Superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o maggiore a otto anni sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, anche in soprannumero riassorbibile, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla data del 1 gennaio 2017, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Commissario; gli Ispettori Superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica inferiore a otto anni sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2018, anche in soprannumero riassorbibile, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla data del 1 gennaio 2017, a ruolo aperto, alla qualifica di Sostituto Commissario.

La modifica proposta, adottata in fase transitoria, considerata l'età avanzata del personale interessato, che secondo le vigenti previsioni non sarebbe lambito da alcun progetto di riqualificazione, produrrebbe, a favore di tale categoria, il nobile effetto di realizzare un percorso di crescita professionale dignitoso, anche se contenuto.

L'intervento correttivo, in ultimo, risulterebbe compatibile con l'organico di **6000 Sostituti Commissari** contemplato dal Decreto di Riordino, alla Tabella 1 (art. 3, comma 1); infatti, il Ruolo degli *Ispettori Superiori SUPS*, al 2 gennaio dell'anno corrente, è costituito da sole **4.630** unità, di cui **2939 Sostituti Commissari** e **1691 SUPS**.

Considerati, quindi, i pensionamenti per raggiunti limiti d'età di quest'anno, il transito previsto di **1800 Sostituti Commissari** nell'istituendo *Ruolo Direttivo ad Esaurimento*, il numero, anche se poco consistente, di *SUPS* con più di 8 anni di anzianità di qualifica che sarà promosso *Sostituto Commissario*, potrà ben comprendersi come questa parte di riforma vada ad incidere su **1400/1500 SUPS** (forse meno) con permanenza nella qualifica inferiore a 8 anni.

Nel ringraziarLa per l'attenzione prestata, Le porgo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Valter Mazzetti

Valter Mazzetti